AGGIORNATO IL 21/06/2025

ASSOCIAZIONE DIPORTISTI ACQUASANTA - PALERMO

REGOLAMENTO SOCIALE

1 - DEGLI ASSOCIATI

1.1 - L'ammissione dei nuovi ***associati*** avviene su richiesta degli stessi che sottoscriveranno l'accettazione incondizionata dello Statuto Sociale, dei regolamenti e di tutte le deliberazioni degli Organi Sociali, come sancito dallo Statuto all'**Art. 8.**

1.2 - L'iter per l'acquisizione di nuovi *associati* (**art. 6** dello Statuto) scatta qualora si siano resi disponibili posti barca nella struttura dell'Associazione. I candidati soci devono essere presentati dai Soci iscritti ed in regola con gli adempimenti sociali. Il candidato Socio può essere presentato al sorteggio esclusivamente da un solo Associato ADA, questo per dare a tutti gli aspiranti soci uguale probabilità nel sorteggio. Il candidato Socio da presentare non può appartenere allo stesso nucleo familiare di un Associato ADA , poiché questi è già assegnatario di un posto barca ed in quanto i familiari sono di fatto considerati come "soci passivi" partecipanti alla vita attiva dell'ADA insieme all'Associato capo famiglia, nonché suoi "futuri eredi" nella qualità di Associato. Il Socio presentatore deve compilare il modulo messo a disposizione dall'Associazione, che andrà consegnato alla Segreteria insieme ai seguenti documenti riguardanti la persona presentata:

1) certificato del casellario giudiziario (penale e carichi pendenti);
2) documento che dimostri che il candidato Socio sia l'unico proprietario della barca. Tali documenti vanno consegnati entro e non oltre i tempi fissati dal Consiglio Direttivo e diramati con esposizione nella bacheca sociale. Il Socio presentatore si assume verso l'Associazione la responsabilità della integrità morale della persona presentata. Il Consiglio Direttivo dopo la scadenza dei termini di presentazione dei documenti richiesti, procederà ad un rapido controllo degli stessi; il nome del titolare dei documenti che supereranno tale controllo potrà essere inserito nell'urna alla successiva Assemblea Ordinaria. Per partecipare alla possibilità di diventare socio dell'Associazione Diportisti Acquasanta e assegnatario di un posto barca, al momento della richiesta bisogna essere già unici proprietari di una imbarcazione, le dimensioni della stessa non possono superare quelle fissate dalle modalità affisse nella bacheca Sociale. Coloro i quali vengono nominati soci, devono, entro 15 giorni dalla data di nomina:

- provvedere all'ormeggio delle imbarcazioni nei posti loro assegnati (per consentire un controllo delle misure);
- effettuare il pagamento della quota sociale annuale;
- compilare e firmare la domanda di ammissione in Associazione, effettuare il pagamento della prima rata della quota di iscrizione a fondo perduto (il 50% della quota totale);
- effettuare il pagamento della quota di ormeggio relativa al mese successivo alla data di nomina;
- la restante parte (50%) della quota di iscrizione a fondo perduto dovrà essere pagata successivamente in 5 rate con scadenza mensile a partire dal mese successivo alla data di nomina. L'inadempienza anche di una sola condizione sopra specificata, comporterà la decadenza dal diritto di ingresso in Associazione, scaturente dal sorteggio in Assemblea Ordinaria.

N.B. L'assegnazione della qualifica di Socio sarà valida 1 anno, (anno inteso come periodo di osservazione), dopo di che il Consiglio Direttivo, in mancanza di elementi ostativi, confermerà la stessa a tempo indeterminato, assegnando alla persona in causa, a pieno titolo, la qualifica di Associato. Qualora, entro 12 mesi, dalla data di assegnazione di posti barca e conseguente nomina di nuovi soci, si rendessero liberi altri posti barca, delle stesse dimensioni, si attingerà alla graduatoria dell'ultimo sorteggio effettuato.

Attualmente sono in vigore le seguenti quote:

- Quota Sociale (annuale) 52 Euro

- Quote ormeggio aggiornate dal 1° gennaio di ogni anno, ricavate dal Bilancio Preventivo e dallo specchio acqueo occupato dall'imbarcazione (mq: lunghezza x larghezza).
- Quota di iscrizione, a fondo perduto, (istituita dal Consiglio Direttivo del 23/02/2009 e approvata dall'Assemblea Ordinaria del 18/04/2009) pari a 5.000 Euro.

1.3 - ***L'associato*** è tenuto alla frequentazione della sede sociale ed alla informazione attraverso la lettura dei comunicati che di volta in volta verranno affissi in bacheca con valore di comunicati scritti per tutti ***gli associati***; ad esempio: convocazione assemblee, convocazione di direttivo, comunicazioni ***agli associati***, ecc.

1.4 - Tutti gli associati, compatibilmente con le proprie capacità, specificità e disponibilità, sono chiamati a concorrere allo svolgimento delle attività dell'Associazione, a partecipare alle manifestazioni indette in proprio e/o in cooperazione con altre Associazioni, Circoli ed Enti.

1.5 - E' facoltà di ogni associato prendere visione di tutti i libri sociali, previo accordo con il Segretario Tesoriere.

1.6 - Nessun *associato* può esprimere opinioni personali a nome e per conto dell'Associazione senza da questa averne avuto specifico mandato; ciò al fine di garantire l'Associazione da interventi personali inopportuni, abusivi o da dichiarazioni non vagliate e non deliberate dagli Organi sociali (Direttivo o Assemblea degli associati).

1.7 - Fin quando l'Associazione non avrà disponibilità economica-finanziaria di accendere, su delibera dell'Assemblea degli associati, particolari forme assicurative a tutela degli associati a copertura dei danni o infortuni o sinistri occorsi nei locali o nelle aree in gestione o durante manifestazioni organizzate dall'Associazione, tutte le attività sociali, frequentazioni di locali sociali e manifestazioni s'intendono svolte a totale rischio e pericolo del singolo associato e che quindi l'Associazione ed i suoi organi, o comunque i suoi rappresentanti, sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale attribuibile ad incidenti o altri danni materiali subiti dall'associato nello svolgimento delle attività sociali.

1.8 - All'associato espulso, ai sensi del presente regolamento e dello Statuto sociale, va comunicato per iscritto la data di convocazione della prima assemblea ordinaria utile al fine di consentirgli di presentare eventuale ricorso avverso alla decisione. Tale ricorso sarà presentato debitamente in Assemblea che delibererà in merito.

1.9 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti gli associati aventi diritto al voto e cioè, da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. L'associato non ancora in regola con i pagamenti delle quote sociali può partecipare ai lavori dell'Assemblea ma non ha diritto al voto. Di norma, il pagamento delle quote sociali dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 Gennaio di ogni anno.

1.10 - Nel caso che l'imbarcazione dell'associato sia in comproprietà con altri, egli dovrà dichiararlo e presentare il titolo di proprietà se trattasi di imbarcazione immatricolata o di atto privato di comproprietà valido ai fini legali se trattasi di natante. Il nuovo comproprietario dovrà presentare per l'ingresso in Associazione, entro 20 gg. la documentazione relativa al Certificato del Casellario Giudiziario (penale e Carichi pendenti. L'associato in presenza di comproprietario deve versare mensilmente una quota ormeggio maggiorata del 70%.

2 - DELL'ASSOCIAZIONE

2.1 - L'Associazione garantisce a tutti gli associati pari dignità doveri e diritti e nell'erogare agli associati prestazioni e servizi particolari che impegnano mezzi, risorse, beni o quant'altro acquisito in uso o in comodato o in concessione o sotto qualsiasi altra forma, garantisce agli associati che ne facciano richiesta, secondo modalità di volta in volta fissate dal Direttivo, il godimento secondo l'ordine cronologico di iscrizione

all'Associazione, fermo restando che gli eventuali associati non rientranti nel beneficio seguiranno con lo stesso criterio nell'eventuale subentro ad associati che ne perderanno il diritto o che vi rinunceranno.

2.2 - I costi delle prestazioni, dei servizi, usi ed impegni saranno ripartiti secondo parametri che di volta in volta verranno fissati dal Direttivo e che, comunque, saranno atti a misurare la quantità oggettiva dell'erogato ad ogni singolo associato.
Come consuetudine i costi delle prestazioni e dei servizi saranno così suddivisi:

a) ripartizione a superficie barche: AMAP – Assicurazioni e Fidejussioni – Canone Concessione.
b) ripartizione a numero Soci: tutte le spese attinenti la gestione della Sede Sociale e la manutenzione dei pontili e delle relative catenarie.
c) L'Energia Elettrica verrà così suddivisa:
    1) Il consumo di ogni singolo pontile, per numero associati del pontile;
    2) Il consumo degli spazi comuni, per numero associati.

2.3 - Nella prima fase di assegnazione degli ormeggi, in considerazione di ciò che ha rappresentato l'ormeggio precario dentro il porto dell'Acquasanta, nella graduatoria fatta secondo l'ordine cronologico, verrà data precedenza agli associati iscritti che abbiano mantenuto la loro barca dentro il porto - non in contratto con il Marina Villa Igiea S.p.A. – Il collegio dei Sindaci garantirà la regolarità delle assegnazioni.

3 - DEL DIRETTIVO

3.1 - Il Consiglio Direttivo, di norma, si convoca ogni quindici giorni e nei casi previsti dall'Art. 22 dello Statuto, previa affissione all'albo della convocazione recante data, ora, luogo ed ordine del giorno in discussione.

3.2 - I Consiglieri che consecutivamente per tre Consigli, risultano assenti ingiustificati sono dichiarati decaduti e sostituiti da ***associati*** cooptati su designazione dei Consiglieri rimasti in carica.

3.3 - Il Consiglio Direttivo è dichiarato valido quando sono presenti il 50% più uno dei Consiglieri e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

3.4 - Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote sociali annuali e le eventuali quote straordinarie necessarie all'espletamento delle attività sociali. In casi particolari, e su richiesta ***dell'associato*** interessato, il Consiglio Direttivo può concedere ***proroghe*** al pagamento delle quote dovute.

3.5 - Il Consiglio Direttivo, prima di dichiarare decaduto l'***associato*** moroso, deve comunicare a questi il termine ultimo deliberato per il pagamento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso ricevimento con spese a carico del destinatario o mediante affissione della comunicazione in bacheca.
Il Consiglio Direttivo, dichiarato radiato un associato per morosità, provvederà ad affiggere all'albo sociale il provvedimento. Tale pubblicazione ha la durata di quindici giorni.

3.6 - E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare e rendere subito operanti modifiche o integrazioni al presente Regolamento Sociale, ove si rendessero necessarie, fermo restando che tali modifiche o integrazioni saranno sottoposte alla ratifica della prima Assemblea utile degli ***associati***.

3.7 - Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo debbono concludersi con un apposito verbale con indicato:

a) presenze, assenze ed eventuali giustificazioni dei componenti del Consiglio;
b) le delibere poste in votazione, quelle approvate e le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati tramite affissione nella bacheca interna.

4 – DELL'ASSEGNAZIONE - GODIMENTO E UTILIZZO DI BENI E SERVIZI

4.1 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha l'esclusiva competenza della gestione dei beni e dei servizi come di zone di demanio marittimo in concessione o ad altro titolo o di cui abbia comunque la disponibilità, comprese banchine galleggianti, specchi acquei ed ogni altro impianto ed attrezzature ivi esistenti.

4.2 - Il Consiglio Direttivo determina il numero dei posti di ormeggio e procede alla loro assegnazione ***agli associati*** proprietari o aventi titolo di imbarcazione che ne avranno avanzato richiesta secondo i criteri fissati al punto 2.

4.3 - I posti di ormeggio sono assegnati ***agli associati*** in via temporanea ed il Consiglio Direttivo può in qualunque momento disporre il trasferimento di una imbarcazione da un posto all'altro. Il trasferimento ***sarà effettuato a cura di associati incaricati dal Consiglio Direttivo.***

4.4 - Effettuato il trasferimento dell'imbarcazione, l'associato può fare opposizione scritta al Consiglio Direttivo, che darà risposta entro quindici giorni.

4.5 - *Gli associati* non possono spostare le proprie barche da un posto all'altro senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4.6 - Le attrezzature di ormeggio ed i punti di prelievo servizi sono installati a cura dell'Associazione e ***gli associati*** sono obbligati ad averne cura ed a non apportarvi alcuna modifica.

4.7 - *Gli associati* potranno fare richiesta di depositare le loro invasature nelle zone all'uopo predisposte e l'Associazione lo potrà permettere in base alla disponibilità di spazio e dando preferenza alle invasature che si possano adattare a barche di varie dimensioni.

4.8 - Le invasature di cui al punto 4.7, quando non è prevista l'utilizzazione imminente da parte dell'***associato*** proprietario, potranno essere utilizzate da altri ***associati*** previo permesso del Direttivo ed assenso del proprietario. Il beneficiario risponde della integrità dell'invasatura e dell'eventuale risarcimento per gli eventuali danni arrecatevi.
Per le invasature o altre attrezzature di alaggio, gli associati hanno l'obbligo, terminati i lavori, disgombrare le stesse dal piazzale entro trenta giorni. Trascorso tale termine le attrezzature rimaste nel piazzale si intenderanno tacitamente donate a questa Associazione ADA.

4.9 - L'Associato che intende alare la propria imbarcazione deve essere in regola con il pagamento della quota sociale e il pagamento delle quote ormeggio trimestrali anticipate, deve chiedere formale autorizzazione al Consiglio Direttivo, compilando per tempo l'apposito modulo con le modalità e nei tempi stabiliti dal Direttivo, salvo i casi di urgenza ed emergenza.
Il Consiglio Direttivo concorderà con l'interessato la data dell'alaggio ed il posto di stazionamento in base alle richieste preesistenti e agli spazi disponibili.

4.10 - Le barche non potranno essere tenute in banchina se non per lo stretto necessario periodo per l'esecuzione dei lavori. In caso di esecuzione di lavori eccezionali, ***l'associato*** può richiedere al Consiglio Direttivo una proroga.

4.11 - Nel caso in cui *l'associato* abbandoni l'ormeggio per un periodo superiore ***al giorno*** dovrà comunicarlo al Consiglio Direttivo dando pure la data prevista di rientro. Ciò per la migliore utilizzazione dei posti di ormeggio.

4.12 - Fermo restando quanto previsto dal punto 4.13, ***l'associato*** che aliena la propria imbarcazione dovrà darne comunicazione per iscritto all'Associazione entro quindici giorni. L'imbarcazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni. Il punto di ormeggio rimarrà assegnato ***all'associato*** se questi ne farà richiesta, avendo in corso l'acquisto di nuova imbarcazione, per ulteriori tre mesi. Trascorso tale periodo il Direttivo assegnerà l'ormeggio ad altro ***associato*** avente diritto secondo quanto al **punto 2**.
Il periodo di tre mesi potrà essere prorogato fino a nove mesi od oltre se ***l'associato*** presenterà valida documentazione attestante l'acquisto in corso di altra imbarcazione.

4.13 - *L'associato* che sostituisce la propria imbarcazione dovrà comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo ancor prima di presentare la nuova barca all'ormeggio.
Il Consiglio Direttivo, preso atto delle caratteristiche della nuova imbarcazione, provvederà a confermare lo stesso ormeggio o a cambiarlo.
Qualora l'imbarcazione fosse di dimensioni maggiori della barca precedente, e non dovesse esistere la possibilità di inserirla in un nuovo ormeggio, il Consiglio Direttivo può rifiutare l'ingresso della nuova imbarcazione.

4.14 - L'Associazione non risponde di eventuali danni provocati alle imbarcazioni per cedimenti delle catenarie o da qualsiasi altra causa come errori di manovra agli ormeggi, taglio accidentale di cime, eventi naturali, ecc. Non risponde altresì di atti vandalici o di furti.
Ogni ***associato*** avrà cura di assicurare l'imbarcazione contro tali rischi e di operare nel migliore dei modi per tutelare la sua e le altrui imbarcazioni.

4.15 - E' a cura dell'*associato* controllare che gli ormeggi e le attrezzature siano adeguati ed efficienti. Ogni ***associato*** avrà cura di controllare e di segnalare fatti ed eventi che possano comportare danno alle cose dell'Associazione e degli altri ***associati.***

4.16 - Ogni *associato* è obbligato a comunicare all'Associazione i dati di recapito telefonico e/o altro mezzo di comunicazione rapido, in modo da consentire immediate comunicazioni in caso di chiamate urgenti, sia per la sicurezza delle imbarcazioni, sia per eventuali necessità dell'Associazione.

4.17 - Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni in materia di gestione degli ormeggi ad una Commissione di ***associati***, il cui operato andrà sempre verificato e ratificato dal Consiglio in occasione delle periodiche riunioni.

4.18 - Ogni associato potrà usufruire delle attrezzature di banchina e dei servizi (acqua, luce, contenitori rifiuti, ecc.) tenendo presente che il tutto deve essere usato con la massima cura e senza sprechi. Sarà cura ***dell'associato*** tenere pulito ed in ordine l'ormeggio e la banchina di pertinenza della propria imbarcazione. (Assemblea del 18/04/2009) Si concede di tenere sotto la passerella di ingresso pontile un'asse per agevolare la salita e discesa dalla barca.

4.19 - Le barche potranno essere prelevate esclusivamente dagli ***associati.*** Gli ***associati*** potranno chiedere all'Associazione eventuali permessi per persone da loro delegate a prelevare la barca in loro assenza. Potrà essere delegata una sola persona alla volta indicandone il periodo. Tali incaricati non potranno comunque permanere in banchina oltre il tempo strettamente necessario.
Il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta, si riserva di concedere o meno, o di revocare, il permesso a non ***associati*** di accedere alle banchine o alle strutture sociali, anche se per prendere la barca di un ***associato.***

4.20 - Ogni *associato* è tenuto al rispetto del presente regolamento e le eventuali infrazioni o inadempienze potranno essere prese in esame dal Direttivo per i provvedimenti del caso, come previsto all'**Art. 10, par. a**) dello Statuto Sociale.

4.21 - *L'associato* che rinuncia all'ormeggio, nel caso in cui fosse creditore nei confronti dell'Associazione secondo le voci previste dalla delibera di sottoscrizione di prestito volontario, (somma non soggetta a rivalutazione), sarà saldato dall'Associazione, nella misura e nei tempi al Direttivo consentiti dalle entrate derivanti dalle tasse di ingresso, ad uopo stabilite dal C.D., di nuovi ***associati*** subentrati all'ormeggio.

4.22 - Qualora un associato chieda di ormeggiare una sua seconda barca, in un ormeggio, temporaneamente libero, la decisione spetta al Consiglio Direttivo.

4.23 - Qualora un associato chieda di usufruire degli spazi associativi, a terra, per effettuare lavori alla sua seconda barca, fermo restando che non disturbi l'alaggio della barca di un altro socio (prima barca), la decisione spetta al Consiglio Direttivo.

4.24 - Per motivi di migliore manovrabilità e maggiore sicurezza dei pontili, si stabiliscono le dimensioni massime che dovranno avere eventuali nuove imbarcazioni degli associati (fermo restando le dimensioni delle barche degli associati attualmente ormeggiate) e, per estensione, le dimensioni di quelle ospitate in transito nella nostra struttura.

- PONTILE 1 lato sud: mt. 6,50
- PONTILE 1 lato nord: mt. 7,50
- PONTILE 2 lato sud: mt. 8,50
- PONTILE 2 lato nord: mt. 10,00
- PONTILE 3 lato sud: mt. 10,00
- PONTILE 3 lato nord: mt. 12,00

Agli associati che, con barche fuori misura ad oggi presenti nelle acque in concessione dell'associazione, intendano cambiare barca sarà consentito loro il mantenimento del posto barca e delle misure attuali della propria imbarcazione, e in caso di nuova imbarcazione con misure inferiori sarà garantito l'utilizzo dell'attuale posto barca in attesa di eventuali necessari spostamenti in un'area ospitante misure adeguate alla nuova imbarcazione, secondo la decisioni del consiglio direttivo.

5 - DELL'AFFILIAZIONE E DEGLI AFFILIATI

5.1 - E' prevista l'affiliazione di Gruppi di interesse, Circoli sportivi e/o culturali, Associazioni di categorie o culturali e/o del volontariato e/o sportive, Cooperative di lavoro e produzione o di lavoro e servizi, a condizione che le norme statutarie dei richiedenti l'affiliazione siano compatibili con il dettato di cui all'**Art. 2** dello Statuto dell'Associazione.

5.2 - L'ammissione degli affiliati avviene su richiesta degli stessi che, nella persona del legale rappresentante, sottoscriveranno la accettazione incondizionata dello Statuto Sociale e di tutte le deliberazioni degli Organi Sociali, come sancito per gli ***associati*** dallo Statuto, all'**Art. 8**.

5.3 - La domanda di affiliazione dovrà essere corredata dello Statuto Sociale del richiedente e del titolo del legale rappresentante pro-tempore.

5.4 - Deliberata l'affiliazione del richiedente, il nuovo affiliato dovrà versare la tassa di affiliazione ed una quota associativa per l'anno in corso nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

5.5 - Tutti gli *Affiliati* avranno stessi diritti e doveri degli ***Associati*** dell'Associazione come dal **punto 1.4** del presente regolamento.

5.6 - L'Affiliato sarà rappresentato in seno al Consiglio Direttivo con voto consultivo dal suo legale rappresentante o da aderente da esso delegato. Nelle Assemblee tutte, ordinarie e straordinarie, avrà numero uno voto deliberativo alla pari ***dell'associato***.

5.7 - L'Affiliato non godrà dei benefici di cui ai **punti 4** ma l'Associazione tutelerà i suoi interessi, promuoverà tutte le azioni atte all'ottenimento di condizioni - agevolazioni - concessioni - e riconoscimenti dovuti all'affiliato con la propria consulenza ed assistenza, compresa anche l'assistenza ed il patrocinio legale con il Collegio legale di assistenza e difesa costituito dall'Associazione.

6 - DELLA SUCCESSIONE E DEL SUBENTRO

6.1 – L'Associato può provvedere ad individuare chi, secondo lui, potrà avere la possibilità di succedergli nella qualità di Associato A.D.A. dopo la sua morte. Lo può fare attraverso una dichiarazione personale, scritta di proprio pugno, datata e firmata. Tale dichiarazione dovrà essere depositata in Associazione in busta chiusa indirizzata al Presidente pro-tempore e con l'indicazione **"SUCCESSIONE NELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO";** essa verrà protocollata in ingresso ed archiviata. Ne verrà data lettura in sede di Consiglio Direttivo successivamente al decesso dell'interessato.
L'Associato ha facoltà di scegliere una tra le figure indicate nel seguente elenco:

A) Parenti in linea retta: figlio, figlia, nipote.
B) Coniuge superstite o persona civilmente unita.
C) Parenti in linea collaterale: fratello, sorella.
D) Convivente di fatto, con stabilità temporale nel rapporto, ma senza vincolo matrimoniale o di unione civile.

Altre persone indicate dall'Associato nella sua dichiarazione personale, diverse da quelle sopraelencate, potranno essere ammesse alla successione nella qualifica di Associato, ma saranno equiparate alle figure di "nuovi Associati" così come previsto nel Regolamento A.D.A. all'art. 1.2 e quindi assoggettate, fra l'altro, al pagamento della quota di iscrizione a fondo perduto ed alla conferma nella qualifica di Associato trascorso un anno dall'insediamento, inteso come periodo di osservazione.

6.2 - Nel caso in cui l'Associato non provvedesse ad indicare un successore, come previsto dal precedente **art. 6.1**, successivamente al suo decesso, su valutazione del Consiglio Direttivo ed a sua insindacabile decisione, può essere deliberata la successione nella qualifica di Associato A.D.A. esclusivamente ad una delle persone sopra indicate in elenco (A,B,C, e D),con la regola che il parente di grado più prossimo esclude gli altri nella attribuzione della posizione acquisita dall'Associato de cuius. La richiesta di subentro dovrà essere presentata dall'interessato al C.D. entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Potendo concorrere più soggetti aventi stessa qualifica di erede, occorre presentare, a corredo della richiesta, anche un atto notorio nel quale andrà esplicitata la rinuncia degli eredi in pari condizione per l'attribuzione della posizione di Associato in testa al solo erede richiedente.

6.3 - In caso di sopravvenuto impedimento permanente dell'Associato, su indicazione dello stesso con una dichiarazione scritta o, nella ipotesi di sua impossibilità a manifestare la propria volontà, su richiesta di una tra le figure indicate nel precedente elenco, presentate al Consiglio Direttivo e tendenti a subentrare nella qualifica all'Associato impedito, può darsi luogo, dopo valutazione del C.D. ed a suo insindacabile giudizio, alla delibera di subentro della persona indicata specificatamente dal Socio impedito o di una tra quelle indicate nell'elenco sopracitato, con le stesse regole e modalità previste dagli **art. 6.1** e **6.2**.

6.4 - Il comproprietario di una imbarcazione o di un natante, appartenente in quota parte ad un Associato dell'A.D.A., potrà subentrare a quest'ultimo in caso di morte, di impedimento permanente, per motivi di salute o per motivi personali del Socio, successivamente alla rinuncia scritta dello stesso o degli aventi diritto di cui agli artt. precedenti, facendone espressa richiesta al C.D. entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; trascorso tale termine infruttuosamente, il comproprietario sarà considerato rinunciatario. Il C.D. valuterà e deciderà in merito, a suo insindacabile giudizio. Condizione necessaria al subentro sarà il pagamento della quota di ingresso a fondo perduto, prevista per la figura di "nuovo Associato" e la conferma nella qualifica trascorso un anno dall'insediamento, inteso come periodo di osservazione.

6.5 - Nel caso di espressa rinuncia alla qualifica di Associato fatta da un Socio A.D.A., da presentarsi al Consiglio Direttivo, nella ipotesi di vendita della barca, per una delle sopra citate motivazioni, il nuovo proprietario acquirente, dovrà fare richiesta di ingresso in Associazione secondo la normativa prevista per la acquisizione di "nuovi Associati" di cui all'**art. 1.2** del Regolamento. Il nuovo acquirente sarà quindi assoggettato al pagamento della quota di iscrizione a fondo perduto ed alla conferma nella qualifica di Associato trascorso un anno dal suo insediamento, inteso come periodo di osservazione.

N.B. Per la restituzione del così detto prestito volontario, quando spettante, relativamente alle ipotesi contemplate negli artt. precedenti, alle persone che ne hanno/avranno diritto, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 4.21 del Regolamento.

7 – RIMBORSO SPESE ORMEGGIO E SERVIZI

7.1 – Il pagamento delle quote di ormeggio e servizi dovrà avvenire con cadenza mensile anticipata facendo riferimento alle quote ormeggio stabilite nella ripartizione del preventivo di spesa relativo all'anno precedente, da conguagliare nell'anno in corso. Si precisa agli associati che il pagamento mensile è la

quota minima da versare, naturalmente agli associati resta la possibilità di effettuare pagamenti di maggiore entità.
I versamenti delle quote di ormeggio e servizi devono essere effettuati preferibilmente con bonifico bancario. Gli stessi pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento. Trascorsi due mesi dal mancato pagamento l'associato sarà considerato moroso e gli verrà comunicata la prima diffida a mezzo raccomandata con ricevuta del ritorno; con tre diffide nei dodici mesi scatta la perdita del posto barca in applicazione con quanto previsto nel regolamento sociale ADA art. 7.2 e nello Statuto Sociale ADA art. 10.

8 – DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA OSPITALITA'

8.1 - In occasione di manifestazioni sportive nautiche, su richiesta di Associazioni o Enti, compatibilmente con le disponibilità tecniche di ormeggio, il Consiglio Direttivo delibererà sull'accoglimento della richiestadi Ospitalità.

8.2 - L'ospite è tenuto a firmare un registro di presenza ed a compilare e sottoscrivere una scheda identificativa personale e dell'imbarcazione, provenienza, destinazione e dichiarazione con la quale solleva l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla presenza nell'approdo dell'Associazione e si impegna a rispondere civilmente per gli eventuali danni provocati. Gli ospiti di nazionalità straniera debbono dichiarare di essere in regola con le norme di ingresso in Italia.

N.B. - AGGIORNATO DOPO LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEL 21/06/2025